



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1780

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

LP 16 giugno 2006, n. 3. Cessione di n. 60 azioni di Trentino Riscossioni S.p.A a favore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Il giorno **14 Ottobre 2016** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la Provincia Autonoma di Trento, con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha disposto la riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Nello specifico, l'attuazione dei predetti principi e la condivisione degli obiettivi della politica di bilancio hanno condotto alla costituzione di società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale.

Affinché la Provincia e gli altri enti del sistema pubblico provinciale possano affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, occorre il rispetto di quanto previsto dall'ordinamento comunitario. Ciò si traduce nell'obbligo dei predetti enti di far parte della compagine societaria nonché, ai sensi del comma 7 ter dell'art. 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di esercitare le funzioni di governo mediante un organo individuato dalla convenzione per la gestione associata in cui sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio (consentendo, in tal modo, il c.d. controllo analogo).

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2293 del 19 ottobre 2007 è stata approvata la convenzione per definire la governance di Trentino Riscossioni S.p.A., che rientra a pieno titolo tra le società di sistema sopra delineate.

Il medesimo provvedimento, come successivamente modificato dalla deliberazione 2560 del 23 novembre 2007, ha previsto la cessione a titolo gratuito di quote azionarie, ai sensi dell'art. 33, comma 7-bis, della L.P. 3/2006, agli Enti Locali in numero proporzionale alla popolazione ivi residente.

Successivamente con deliberazione n. 2066 del 22 agosto 2008, in occasione della prima cessione di azioni a titolo oneroso, è stato determinato di quantificare il valore delle azioni in misura pari alla corrispondente quota di patrimonio netto, come desumibile dall'ultimo bilancio approvato da Trentino Riscossioni S.p.A.;

In data 16 maggio 2013 il Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A., organo previsto dalla Convenzione per la governance della società medesima, si è espresso favorevolmente alla richiesta di adesione di soggetti diversi dagli Enti Locali. Nella stessa seduta il Comitato ha attribuito al Consiglio di Amministrazione di Trentino Riscossioni S.p.A. una delega "quadro" affinché possa rilasciare il nulla osta "preliminare" all'adesione dell'Ente interessato, adesione che verrà successivamente ratificata dal Comitato di indirizzo;

Con nota di data 5 ottobre 2016, prot. n. 15115 P SA-AA, Trentino Riscossioni S.p.A. ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della predetta Società nella seduta del 5 ottobre 2016 ha deliberato di rilasciare il nulla osta preliminare alla domanda di adesione presentata dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, che ha manifestato la necessità di aderire a Trentino Riscossioni Spa per poter usufruire dei servizi di riscossione dei canoni idrici. Con la medesima nota, Trentino Riscossioni ha inoltre comunicato il volume indicativo del carico di affidamento da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia al fine dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'adesione del predetto soggetto.

Si rende ora necessario provvedere ad autorizzare, previa sottoscrizione della convenzione di governance sopra citata, la cessione a titolo oneroso all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di un pacchetto azionario di Trentino Riscossioni S.p.A.

In relazione al numero di azioni da cedere, con la deliberazione n. 2066 del 22 agosto 2008 si è rilevato che la governance societaria prevista dalle già citate deliberazioni - con particolare riferimento al ricordato principio secondo cui ciascun ente azionista può svolgere nei confronti della

società poteri sostanzialmente “analoghi” a quelli che l’ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società possono presentarsi come strumento interno e tecnico degli enti medesimi - rende di scarsa rilevanza dal punto di vista gestionale il numero di azioni in possesso dei singoli soci.

Per quanto riguarda la fissazione del prezzo di cessione, nella medesima deliberazione si è inoltre rilevato che:

- sin dalla costituzione della Società da parte della Provincia, per le finalità stesse sottese a tale costituzione, era previsto ed anzi auspicato il progressivo ingresso dei soggetti pubblici operanti a livello locale. In tale prospettiva, la presente cessione di quota azionaria della Società non rappresenta che un meccanismo alternativo, più snello, rispetto alla costituzione del nuovo soggetto da parte di più soci fondatori. In tal senso la “Convenzione per la governance” sancisce all’articolo 3 l’impegno delle parti a consentire l’adesione alla società di tutti gli enti pubblici che lo richiedano ed il precedente articolo 2, comma 3, prevede che la partecipazione al capitale della società da parte degli enti pubblici diversi dagli Enti Locali avvenga attraverso il trasferimento ad essi di quote di proprietà della Provincia. In relazione a ciò, come espressamente stabilito all’art. 6.6 dello Statuto di Trentino Riscossioni S.p.A., sulle azioni trasferite con la cessione i soci non possono vantare un diritto di prelazione ed il trasferimento non è subordinato al preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione della Società;
- la natura stessa di strumento di sistema della Società, la cui finalità è principalmente la minimizzazione degli oneri, e dunque delle tariffe imposte agli associati, impedisce la definizione di un valore di mercato in senso proprio delle azioni cedute;
- le clausole di “governance” e di trasferibilità delle azioni previste dalla legge e dallo Statuto escludono la possibilità per l’Ente acquirente di ottenere vantaggi patrimoniali derivanti da plusvalori connessi ad atti di cessione a terzi delle azioni acquisite.

Alla luce di quanto sopra, si è determinato di quantificare il valore delle azioni cedute in misura pari alla corrispondente quota di patrimonio netto di Trentino Riscossioni, come desumibile dall’ultimo bilancio approvato, pari ad euro 2.768.094,00.

Visto che il pacchetto azionario di Trentino Riscossioni S.P.A è pari ad 1.000.000, il valore della singola azione che verrà ceduta sarà pari ad euro 2,768;

Per quanto riguarda la determinazione del pacchetto di azioni da cedere, si propone di quantificarlo nel numero di 60 azioni, sulla base del raffronto tra il volume di attività presunta in termini di riscossione che l’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia intende affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. e quello già affidato alla medesima società dall’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale cui sono state cedute 1000 azioni.

Sulla base del sopra esposto criterio, si quantifica in euro 166,08 arrotondato ad euro 166,00, il valore complessivo delle azioni che si propone di cedere all’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia.

Da ultimo, si evidenzia come, in analogia a quanto previsto in caso di cessione gratuita agli Enti Locali, la partecipazione dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia al capitale sociale, pur avendo carattere oneroso, in quanto funzionale al godimento dei servizi della Società perde la sua ragione d’essere in caso di mancato interesse ad avvalersi della società di sistema quale strumento funzionale/operativo. Come previsto dalla deliberazione n. 2293 del 19 ottobre 2007, tale intento si presume quando l’ente abbia cessato di fruire dei servizi della società di sistema da almeno 3 (tre) anni. In relazione a ciò la Provincia e l’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia si fanno obbligo reciprocamente di procedere, al verificarsi dell’eventualità sopra citata, ad una nuova compravendita con cui l’acquirente ritrasferisce le azioni al cedente a fronte di un corrispettivo pari alla corrispondente quota di patrimonio netto come desumibile dall’ultimo bilancio approvato dalla Società alla data del nuovo trasferimento.

Da tutto quanto sopra emerge l'inidoneità della forma di contrattazione dell'asta pubblica, prevista in via ordinaria dall'art. 17, comma 2, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, per i contratti comportanti entrate per la Provincia. Il citato comma prevede la possibilità per l'Amministrazione di ricorrere, motivando idoneamente, ad una diversa procedura per la scelta del contraente. Ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 23/90, per le motivazioni sopra espresse ed in considerazione del valore del contratto, la cessione all'Unione dei Comuni dell'Alta Anania si perfeziona mediante trattativa diretta.

Ciò premesso, si propone di approvare lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione, le cui clausole sono state sopra riassunte, per la cessione all'Unione dei Comuni dell'Alta Anania di numero 60 azioni di Trentino Riscossioni S.p.A.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli articoli 33 e 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia";
- visti gli articoli 17 e 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2293 del 19 ottobre 2007, come successivamente modificata dalla deliberazione 2560 del 23 novembre 2007;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2066 del 22 agosto 2008;
- visto il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A del 16 maggio 2013;
- vista la nota di Trentino Riscossioni Spa del 5 ottobre 2016;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

- 1) di quantificare, per le motivazioni espresse in premessa, il numero di azioni da cedere all'Unione dei Comuni dell'Alta Anania in 60 (sessanta), al prezzo complessivo di euro 166,00;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione per la cessione all'Unione dei Comuni dell'Alta Anania di numero 60 azioni di Trentino Riscossioni S.p.A.;
- 3) di delegare al Dirigente del Servizio Entrate, finanza e credito, ovvero in caso di sua assenza od impedimento, ad un sostituto dello stesso, la sottoscrizione del contratto redatto secondo lo schema allegato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 19 luglio 1990, n.

23, autorizzandolo ad apportare le variazioni non sostanziali che si rendessero necessarie per la migliore definizione dell'operazione in oggetto;

- 4) di accertare ed imputare l'importo di euro 166,00, relativo all'introito derivante dalla compravendita di cui al punto 1) sul capitolo 142550 - Entrate - dell'esercizio finanziario 2016;
- 5) di dare evidenza, ai sensi degli articoli 4 e 37 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammesse le seguenti impugnative:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 1034/1971;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Adunanza chiusa ad ore 11:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Contratto di compravendita

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Contratto di compravendita

tra

la **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (la Provincia)**, Ente Pubblico territoriale, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, in persona della dott.ssa Paola Piasente, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito ed in conformità con quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, nonché autorizzato alla stipulazione del presente Contratto con deliberazione della Giunta Provinciale Reg. n. _____ del _____;

e

Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, con sede legale in via De Campi, 1 - 38011 Cavareno (TN), codice fiscale 92021420226 - P.IVA 02346480227, in persona del Sig. _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di _____, munito dei necessari poteri in forza di _____;

AVENTE AD OGGETTO

- la compravendita di n. 60 (sessanta) azioni del valore nominale di € 1,00, pari allo 0,006% del capitale sociale di Trentino Riscossioni S.p.A., con sede in Trento, via Romagnosi, 9, codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro delle imprese di Trento n. 02002380224, capitale sociale € 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) interamente versato;

premesse

- che la Provincia è titolare di numero ____ (_____) azioni di Trentino Riscossioni S.p.A., del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro _____ (_____ virgola zero zero) pari al ____% del capitale sociale;
- che la Provincia con deliberazione di Giunta n. 2293 del 19 ottobre 2007, come successivamente modificata dalla deliberazione 2560 del 23 novembre 2007, ha approvato lo schema di "governance" di Trentino Riscossioni S.p.A. che disciplina l'ingresso nella società degli enti pubblici operanti in provincia, da realizzarsi a mezzo della cessione di azioni da parte della Provincia;

- che detta "Convenzione" sancisce all'articolo 3 l'impegno delle parti a consentire l'adesione alla società di tutti gli enti pubblici che lo richiedano;
- che il precedente articolo 2, comma 3, prevede che la partecipazione al capitale della società da parte degli enti pubblici diversi da comuni e comprensori avvenga attraverso il trasferimento ad essi di quote di proprietà della Provincia;
- che l'articolo 6, comma 6, dello Statuto di Trentino Riscossioni S.p.A. esclude il diritto di prelazione a favore dei soci e la clausola di preventivo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, previsti ai precedenti commi 3 e 4, per i trasferimenti di azioni effettuati da o verso la Provincia;
- che la partecipazione al capitale della Società è strumentale all'avvalimento della stessa per i servizi inerenti l'attività di riscossione da questa offerti;
- che con deliberazione della Giunta provinciale n. _____ è stata decisa la cessione all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di 60 azioni della Società ad un prezzo proporzionale al patrimonio netto desumibile dall'ultimo bilancio approvato della Società;
- che l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia con deliberazione _____ ha approvato l'adesione alla società, mediante l'acquisto dal socio Provincia di Trento di n. 60 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna, pari allo 0,006% del capitale sociale, ad un prezzo proporzionale al patrimonio netto desumibile dall'ultimo bilancio approvato della Società;
- che ad oggi tale prezzo corrisponde ad euro 166,00;
- che la "Convenzione sulla governance" è stata sottoscritta dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia in data _____;
- che è quindi oggi possibile procedere alla stipula dell'atto di cessione di numero 60 (sessanta) azioni della Società Trentino Riscossioni S.p.A. tra la Provincia e l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Provincia cede e vende all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, che acquista, numero 60 azioni di Trentino Riscossioni S.p.A. del valore nominale di € 1,00 ciascuna, pari allo 0,006% del capitale sociale.

ARTICOLO 2 – CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE

Il prezzo della presente cessione, convenuto in Euro 166,00 (centosessantasei virgola zero zero), è già stato corrisposto da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia con versamento nelle casse della Provincia prima della sottoscrizione del presente contratto.

ARTICOLO 3 – GARANZIE DEL VENDITORE

La parte alienante dichiara e garantisce che le azioni con il presente atto trasferite sono di propria piena ed esclusiva proprietà, trasferibili nei limiti di legge e di statuto e libere, conformemente a quanto precisato nel successivo articolo 4, da diritti di prelazione, pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta che ne possano diminuire la titolarità, la disponibilità ed il valore.

ARTICOLO 4 – DIRITTO DI PRELAZIONE E CLAUSOLA DI PREVENTIVO GRADIMENTO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, dello Statuto di Trentino Riscossioni S.p.A., alla presente cessione non si applicano il diritto di prelazione a favore dei soci e la clausola di preventivo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, previsti ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 6.

ARTICOLO 5 – RIACQUISTO DELLE AZIONI

La Provincia procederà al riacquisto nei confronti dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, che venderà, delle azioni cedute con il presente contratto, qualora l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia non intenda più avvalersi dei servizi offerti da Trentino Riscossioni S.p.A.. Tale intento, in assenza di specifica comunicazione in tal senso dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, si presume quando questa abbia cessato di fruire dei servizi della Società da almeno 3 anni.

Il prezzo del riacquisto è fissato in misura pari alla corrispondente quota di patrimonio netto come desumibile dall'ultimo bilancio approvato dalla Società alla data in cui il riacquisto stesso avviene; il versamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni da tale data.

ARTICOLO 6 – DICHIARAZIONE DEL VENDITORE

La sottoscrizione del presente Contratto e la sua esecuzione non comportano per la Provincia la violazione del suo statuto, né l'inadempimento di alcuna obbligazione contrattuale da esso assunto, né la violazione di una qualsiasi decisione, ordine o provvedimento giudiziario o arbitrale ad esso applicabile, né la violazione di provvedimenti normativi o amministrativi ad esso

applicabili, né altra violazione tale da incidere sulla validità, efficacia ed esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 7 – EFFETTI DELLA CESSIONE

Gli effetti della cessione vengono riferiti alla data _____.

ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana. In ogni caso, per qualunque controversia relativa al presente contratto, sarà competente il Foro di Trento, in via esclusiva.

ARTICOLO 9 – SPESE DELLA CESSIONE

Eventuali oneri connessi alla conclusione del presente contratto sono a carico di Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Trento, _____ 2016

Per la Provincia Autonoma di Trento

Per l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

Non soggetto all'obbligo di registrazione, tranne in caso d'uso: Articolo 8 Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

Imposta di bollo: Esenzione Articolo 7, comma 2 Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642